



TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA

Unica civile

Il Giudice dott. Mario Miele,

letto il ricorso ex artt. 669 bis e ss. cpc

ritenuto, quanto all'istanza di provvedimento inaudita altera parte, che la medesima non possa essere accolta, atteso che dalle risultanze in atti non emergono elementi tali da giustificare il sacrificio del contraddittorio che ne deriverebbe, non avendo parte ricorrente specificamente allegato, prima ancora che provato e/o documentato, circostanze tali da imporre l'adozione di un provvedimento di tal fatta o comunque tali da pregiudicare, irrimediabilmente l'attuazione di quello finale richiesto, in ogni caso insuscettibili di coincidere con la meramente asserita violazione della posizione giuridica dedotta in giudizio

PQM

Rigetta l'istanza di emissione del decreto "inaudita altera parte"

FISSA

l'udienza di discussione del procedimento cautelare per il giorno 5.6.2025 ore di rito e dispone che il ricorso ed il decreto siano notificati alla convenuta a cura della parte ricorrente entro il 5.4.2025

Vallo della Lucania, 16.1.2025

Il Giudice del lavoro

Dr. Mario Miele